

## COMUNE DI COAZZOLO (PROVINCIA DI ASTI)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

**OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale (IMU).**

L'anno duemiladodici addì Venti del mese di Marzo alle ore 19,30, nella Sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione.

Sono presenti i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	Pres.	Ass.
Carosso Fabio	Sindaco	X	
Anfosso Piercarlo	Consigliere	X	
Perrone Giuseppe	Consigliere	X	
Giachino Silvano	Consigliere	X	
Vada Guido	Consigliere		X
Barroero Marco	Consigliere	X	
Stella Silvano	Consigliere	X	
Marchisio Francesco	Consigliere		X
Rivetti Andrea	Consigliere	X	
Biancotto Ivo Bartolomeo	Consigliere	X	
Bosca Maurizio	Consigliere	X	
Ciriotti Emanuela	Consigliere		X
Staglianò Marco	Consigliere		X
	TOTALE	9	4

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Vincenzo Carafa. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabio CAROSSO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI

- gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:
  - Anticipo in via sperimentale al 1 gennaio 2012 dell'entrata in vigore del tributo la cui applicazione a regime è fissata al 2015;
  - Estensione del tributo anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
  - Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;
- il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 relativo all'Imposta comunale sugli immobili;
- il Decreto Legislativo 15/12/ 1997. n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali
- la Legge 27/07/2000 n. 212 concernente le "*disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti*";
- gli artt. 52 e 59 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 di che trattasi;

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al fine di poterne garantire l'applicazione con decorrenza 1 gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 168, della legge 27/12/2006 n. 296 ai sensi del quale gli enti locali stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi;

VISTO, altresì, il comma 15, del predetto art. del D.L. 201/2011, il quale prevede l'invio, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni regolamentati e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo la quale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997;

VISTI

- Il d.Lgs. 267/2000
- lo Statuto comunale
- il regolamento comunale per la disciplina delle entrate ordinarie e tributarie;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge,

### **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente

1. di approvare l'allegato "Regolamento per Pubblicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)";
2. di dare atto che lo stesso ha effetto dal 1 gennaio 2012;
3. di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**COMUNE DI COAZZOLO**

**PROVINCIA DI ASTI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU)**

## SOMMARIO

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Determinazione dell'imposta e detrazioni
- Art. 3 Modalità di versamento e di riscossione
- Art. 4 Disciplina delle pertinenze ‘
- Art. 5 Attività di accertamento
- Art. 6 Riscossione coattiva
- Art. 7 Rimborsi
- Art. 8 Sanzioni ed interessi
- Art. 9 Funzionario responsabile
- Art. 10 Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 11 Potenziamento dell'attività di accertamento
- Art. 12 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 13 Entrata in vigore

## **Art. 1 Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli artt. 7,8,9 e 14 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

## **Art. 2 Determinazione dell'imposta e detrazioni**

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimi di euro 400.

4. L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.

5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

6. Il contribuente è tenuto agli obblighi dichiarativi secondo le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 3 Modalità di versamento e di riscossione**

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
2. Non sono dovuti versamenti qualora l'importo annuo complessivo dovuto sia inferiore ad € 3,00. L'importo può essere modificato con delibera di determinazione delle aliquote d'imposta.

### **Art. 4 Disciplina delle pertinenze**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'Immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 2 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

### **Art. 5 Attività di accertamento**

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 8 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.

2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi ai dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

5. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio. Qualora non sia rilevabile il valore venale da eventuali atti d'acquisto o altro, il Comune non procede

all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 6 Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

#### **Art. 7 Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.

3. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo annuo complessivamente spettante sia inferiore ad € 3,00. L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.

#### **Art. 8 Sanzioni ed interessi**

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale.

#### **Art. 9 Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

#### **Art. 10 Disposizioni in materia di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali



ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

#### **Art. 11 Potenziamento dell'attività di accertamento**

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo , a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del comune che ha partecipato a tale attività

#### **Art. 12 Disposizioni finali e transitorie**

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

#### **Art. 13 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art. 5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).

Il presente verbale viene come appresso sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Comunale verbalizzante.

IL PRESIDENTE  
(Fabio Carosso)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. Vincenzo Carafa)

REG. PUBBLICAZ. N. 21

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. L.vo 267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Dal 18.04.2012 Al 02.05.2012

Opposizioni : \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Vincenzo Carafa)

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell'art. 134, 3° comma, del D.L.vo 267/2000.
- Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Coazzolo, li 18.04.2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. Vincenzo Carafa)